



Comune Di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

Albo Pretorio n. 328 Dal 16/04/2009 al 01/05/2009	ORDINANZA NUMERO 24 DATA 16/04/2009	Prot. n. _____ Del _____
---	--	-----------------------------

SERVIZIO Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio e Ambiente

OGGETTO:

ANIMALI DA AFFEZIONE - DETENZIONE - SALVAGUARDIA E TUTELA DEI CITTADINI E DEGLI ANIMALI - DISCIPLINA DELLE AREE ACCESSIBILI ED INTERDETTE - DISPOSIZIONE PERMANENTE. RETTIFICA.

IL SINDACO

Richiamato il proprio provvedimento n. 5904 del 10.04.2009 – ordinanza n. 22 – con il quale è stata disciplinata la detenzione degli animali da affezione e la salvaguardia e tutela dei cittadini e degli animali;

Considerato che nella parte dispositiva dello stesso viene richiamata la L.R. n. 20 del 13.04.1992;

Considerato che con Legge Regionale del 19.07.2004 n. 18, è stata istituita l'anagrafe canina regionale informatizzata mediante l'identificazione elettronica degli animali da affezione, abrogando la Legge Regionale del 13.04.1992 n. 20;

Rilevata la necessità, per le motivazioni predette, di adeguare il contenuto dell'ordinanza n. 22 del 10.04.2009, prot. n. 5904;

Rilevato che quanto affermato in merito è conseguenza di mero refuso di battitura nella stesura del provvedimento ordinatorio;

DISPONE

Che il dispositivo dell'ordinanza n. 22 del 10.04.2009 prot.n. 5904 venga così sostituito:

“Richiamata la propria ordinanza n. 63 del 28.06.2001 con la quale, a seguito di segnalazione del Servizio Veterinario della Regione Piemonte – Azienda U.S.L. 6 sede di Ciriè, è stata disciplinata la detenzione degli animali da affezione e la salvaguardia e tutela dei cittadini e degli animali stessi;

Dato atto che sono emerse ulteriori problematiche relative che impongono la ridefinizione dell'argomento, in specie per quanto attiene all'obbligo dei detentori di animali di provvedere alla raccolta delle deiezioni ed al divieto di accesso a taluni luoghi pubblici al fine di salvaguardarne il valore ambientale e relativo decoro;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 520/54, per effetto del quale i cani, allorché si trovino nelle vie od in altri luoghi pubblici, devono, in generale, essere condotti al guinzaglio oppure essere muniti di idonea museruola. In particolare, i cani di grosse dimensioni, od altri che, per obiettive ragioni, possano costituire maggiore pericolo e/o incutere timori particolari per le persone, dovranno sempre, oltre ad essere condotti al guinzaglio, anche essere muniti di idonea museruola. Rilevato altresì che il



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

regolamento fa obbligo dell'uso della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto ove sia consentito;

Visto l'art. 672 e altri del Codice Penale dove vi è l'obbligo per il cittadino detentore di animali di mettere in atto ogni necessaria misura affinché l'animale in suo possesso non possa portare nocumento alcuno alle persone, cose e/o altri animali;

Vista la Legge Regionale del 19.07.2004 n. 18;

Vista la Legge Regionale del 26.07.1993 n. 34, "Tutela e controllo degli animali da affezione";

Visto il T.U.L.E.L. approvato con D. Leg. 18.08.2000 n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. che sia fatto divieto:
 - 1.1. in ogni luogo e circostanza, molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno e sofferenza;
 - 1.2. abbandonare animali di affezione;
 - 1.3. condurre cani o altri animali al guinzaglio da qualsiasi veicolo a motore;
 - 1.4. introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli delle forze armate, di polizia, di protezione civile e per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aiuole, nei parchi gioco e tutte le aree verdi pubbliche, anche se non recintate e ove è opportunamente segnalato il divieto;
 - 1.5. introdurre qualsiasi animale in locali ove vengono preparati, venduti o somministrati prodotti di genere alimentare;
 - 1.6. di condurre cani senza mezzi idonei per la raccolta delle deiezioni
2. che i proprietari o detentori di animali domestici provvedano all'immediata raccolta delle deiezioni ed al successivo deposito o conferimento nei contenitori di rifiuti solidi urbani evitando, comunque, che gli animali sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. Che per i danni provocati dai cani al patrimonio verde pubblico siano considerati responsabili i proprietari e/o i detentori;
3. che nei luoghi pubblici, quali strade, piazze e luoghi simili, salvo quanto sopra disposto:
 - 3.1. i cani o altri animali domestici o addomesticati che come i cani possono costituire causa di pericolo, devono sempre essere condotti al guinzaglio oppure essere muniti di idonea museruola correttamente calzata od equivalenti;
 - 3.2. i cani o altri animali che, per loro dimensioni o per altre obiettive ragioni, possono costituire causa maggiore di potenziale pericolo e/o incutere timore per le persone, debbano sempre essere condotti con idoneo guinzaglio debitamente e correttamente allacciato ad idoneo collare e che gli stessi debbano essere altresì muniti di museruola correttamente calzata od equivalenti;
4. che sia obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, correttamente calzati, per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di pubblico trasporto ove sia consentito;
5. che chiunque detenga cani all'interno della proprietà debba apporre idoneo cartello di segnalazione in corrispondenza dell'accesso pedonale e/o carraio;
6. che nei luoghi pubblici o privati in cui siano detenuti cani occorra prevedere uno spazio adeguato di almeno 8 mq per animale adulto, considerate anche eventuali particolari



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere per l'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia;

7. che sia fatto obbligo:

7.1. ai possessori di cani o di altri animali detenuti in recinti, cortili, ville, ecc.:

7.1.1. di adottare, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, tutte quelle cautele che, di volta in volta, dovessero rendersi necessarie ad ulteriore garanzia dell'incolumità dei cittadini, nonché ad impedirne l'allontanamento furtivo incustodito dal luogo di custodia;

7.1.2. di provvedere affinché gli stessi non disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete;

7.2. ai proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani:

7.2.1. di provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina regionale, istituita e gestita dai servizi veterinari della ASL;

7.2.2. di provvedere entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL che costituisce l'unico sistema di identificazione dei cani registrati;

7.2.3. di segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione in caso di smarrimento o perdita di possesso per fuga di un cane, di denunciare il fatto entro tre giorni al locale Corpo di Polizia Municipale;

7.2.4. di provvedere al benessere dei propri animali fornendo: acqua ed alimentazione corretta, adeguate possibilità di movimento, cure sanitarie e di occuparsi del controllo della loro riproduzione;

7.2.5. di detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da non causare problemi igienici e sanitari o pregiudizio al benessere degli stessi;

DISPONE

- ◆ che, per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia alle norme regolamentari citate in premessa, nonché ad eventuali ulteriori provvedimenti che potranno essere successivamente emanati e che i possessori di cani o di altri animali dovranno conoscere ed osservare;
- ◆ che, fatte salve le applicazioni di altre norme quali il Codice della Strada o il Codice Penale, per le trasgressioni verranno applicate le seguenti sanzioni:
 - all'inosservanza alle disposizioni contenute al punto 1.1. del presente provvedimento sarà applicata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da €. 258,00 a 1.550,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, salvo che il fatto non costituisca reato;
 - all'inosservanza alle disposizioni contenute al punto 1.2. e 1.3. del presente provvedimento sarà applicata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 155,00 a 516,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, salvo che il fatto non costituisca reato;
 - all'inosservanza alle disposizioni contenute ai punti 1.4 e 1.6. del presente provvedimento sarà applicata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

di una somma da €26,00 a € 258,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, salvo che il fatto non costituisca reato;

- all'inosservanza alle disposizioni contenute ai punti 1.5. – 3.1. – 3.2 – 4. del presente provvedimento sarà applicata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.291,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, salvo che il fatto non costituisca reato;
 - all'inosservanza alle disposizioni contenute al punto 5. del presente provvedimento sarà applicata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 26,00 a € 258,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, salvo che il fatto non costituisca reato;
 - all'inosservanza alle disposizioni contenute al punto 6. del presente provvedimento sarà applicata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di € 77,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, salvo che il fatto non costituisca reato;
 - all'inosservanza alle disposizioni contenute al punto 7.1.1. del presente provvedimento sarà applicata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma variabile da € 38,00 a € 232,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, salvo che il fatto non costituisca reato;
 - all'inosservanza alle disposizioni contenute al punto 7.1.2. del presente provvedimento sarà applicato quanto disposto dall'art. 659 del Codice Penale;
 - all'inosservanza alle disposizioni contenute al punto 7.2.1. del presente provvedimento sarà applicata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma variabile da € 38,00 a 232,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, salvo che il fatto non costituisca reato;
 - all'inosservanza alle disposizioni contenute al punto 7.2.2. del presente provvedimento sarà applicata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma pari a € 51,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, salvo che il fatto non costituisca reato;
 - all'inosservanza alle disposizioni contenute ai punti 7.2.3. – 7.2.4. del presente provvedimento sarà applicata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da €26,00 a € 154,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, salvo che il fatto non costituisca reato;
 - all'inosservanza alle disposizioni 7.2.5. e 7.2.6. del presente provvedimento sarà applicata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 38,00 a € 232,00;
- ◆ di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune nonché collocazione di appositi cartelli indicatori da parte dei preposti uffici comunali;
 - ◆ che il personale del locale Corpo di Polizia Municipale ai gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
 - ◆ che la presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio;
 - ◆ che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale di San Maurizio Canavese, al Comando Stazione Carabinieri di Ciriè, agli Uffici di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario – ASL TO 4 di Ciriè, per le verifiche di competenza;

REVOCA

la propria ordinanza n. 63 del 28.06.2001 in quanto sostituita dalla presente.



Comune di San Maurizio Canavese

PROVINCIA DI TORINO

Ai sensi dell'art. 3, 4° co., della legge 07.09.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti come sopra.”

San Maurizio Canavese, lì 16/04/2009

IL SINDACO

Prof. Roberto CANOVA